

RISCOSSIONE

L'istanza di rottamazione ter blocca i pignoramenti presso terzi

di **Gianfranco Antico, Massimo Conigliaro**

Nell'ambito della c.d. **rottamazione ter**, la presentazione dell'istanza di definizione agevolata comporta la **sospensione** anche delle **procedure di pignoramento presso terzi in corso**.

Sono queste le **conclusioni** raggiunte dall'Agenzia delle Entrate nel corso di **Telefisco 2019**, sulla base del dettato normativo di riferimento.

Come è noto, l'[articolo 3 D.L. 119/2018](#), convertito, con modifiche in **L. 136/2018**, ha reintrodotta la possibilità per i contribuenti di **definire** i carichi iscritti a ruolo, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, che possono essere estinti con il pagamento della sorte **capitale** e degli **interessi iscritti a ruolo** (nonché dell'**aggio**, dei **diritti di notifica** della cartella di pagamento e delle **spese esecutive** eventualmente maturate), con il beneficio dell'**esclusione delle sanzioni** incluse negli stessi carichi, degli **interessi di mora** ex [articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973](#) e delle cd. "**sanzioni civili**", accessorie ai crediti di natura previdenziale ex [articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999](#).

Possono essere definiti anche i debiti relativi ai **carichi già oggetto di precedenti forme di definizione** (c.d. "**rottamazione**" e "**rottamazione bis**").

Il debitore - entro il **30 aprile 2019** - dovrà presentare formale dichiarazione all'agente della riscossione, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile su internet, indicando il **numero di rate** e l'**eventuale pendenza di giudizi** aventi ad oggetto i carichi che si vogliono definire e dovrà assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

L'agente della riscossione - entro il **30 giugno 2019** - comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione l'**ammontare complessivo delle somme dovute** ai fini della definizione, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di **scadenza di ciascuna rata**.

È consentito il **pagamento** delle somme dovute in due modalità diverse: in **unica soluzione** entro il **31 luglio 2019**; nel numero massimo di **18 rate consecutive**, la **prima** e la **seconda** delle quali, ciascuna di importo pari al **10%** delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il **31 luglio** e il **30 novembre 2019**; le **restanti**, di **pari ammontare**, scadenti il **28 febbraio**, il **31 maggio**, il **31 luglio** e il **30 novembre** di ciascun anno a decorrere dal 2020 (per un totale di 18 rate nei 5 anni, e in 4 rate trimestrali invece di due trimestrali).

In caso di pagamento **rateale**, gli **interessi** da corrispondere sono dovuti a decorrere dall'agosto 2019 nella misura del **2% annuo**. Inoltre, **non** è prevista l'applicazione della disciplina generale della rateazione dei debiti tributari, prevista dall'[articolo 19 D.P.R. 602/1973](#).

In caso di **mancato** ovvero di **insufficiente** o **tardivo versamento** dell'**unica rata** ovvero di **una** di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, **la definizione non produrrà alcun effetto** e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione (il pagamento, tuttavia, **non può essere più rateizzato**).

Relativamente ai carichi definibili è prevista la **sospensione dei termini di prescrizione e decadenza**, e la **sospensione**, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (e quindi fino al 31/07/2019), degli **obblighi di pagamento** derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.

Inoltre, non possono essere iscritti **nuovi fermi amministrativi e ipoteche**, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione.

Per effetto della produzione dell'istanza il **debitore** non è considerato **inadempiente** ai fini della **procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta** e ai fini della **verifica della morosità da ruolo**.

La richiesta di definizione agevolata permette, altresì, di ottenere il **DURC positivo**.

In forza di quanto disposto dall'[articolo 3, comma 10, lett. d\) ed e\), D.L. 119/2018](#), a seguito della **presentazione** della dichiarazione di **adesione** alla c.d. "rottamazione-ter", per i carichi definibili che ne sono oggetto, **non possono essere avviate nuove procedure esecutive** né possono essere **proseguite le procedure esecutive** precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il **primo incanto con esito positivo**. E pertanto, affermano le Entrate, "*per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione, anche le procedure di pignoramento presso terzi non possono proseguire*".

La risposta fornita al quesito appare di rilievo, poiché nella stessa domanda posta si poneva in evidenza la **differenza** rispetto alla **precedente rottamazione** – [articolo 6, comma 5, D.L. 193/2016](#) – dove era invece stabilito che la presentazione dell'istanza di definizione **non produceva effetti**, tra l'altro, nei casi in cui era stato già emesso **provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati**, e quindi i **pignoramenti presso terzi in corso** proseguivano anche dopo la trasmissione della **domanda di sanatoria**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

IL D.L. 119/2018: LE POSSIBILITÀ OFFERTE AL CONTRIBUENTE IN LITE COL FISCO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)